







REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA Delibera n. 92 del CDU del 28.11.23

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

- 1. L'Organo di garanzia interno, previsto dall'art 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n°249 del 24 giugno 1998 e integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235), è istituito e disciplinato, per questo istituto, dal seguente regolamento.
- 2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ogni persona ha il diritto/dovere di operare al fine di costruire dei percorsi che favoriscono una serena e costruttiva convivenza anche attraverso una giusta e corretta applicazione delle regole. Le sue funzioni, inserite all'interno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto tra alunni ed insegnanti anche con riferimento all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai tutori degli alunni in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

- 1. L'Organo di Garanzia è composto da:
- Dirigente Scolastico o da un suo delegato;
- un docente, designato dal Collegio dei Docenti Unitario che individua anche il supplente;
- un genitore che ha ricevuto il maggior numero di voti in sede di Elezioni scolastiche in qualità di rappresentante di classe per l'anno scolastico 23/24;
- uno studente o una studentessa che ha ricevuto il maggior numero di voti in sede di Elezioni scolastiche in qualità di rappresentante della Consulta provinciale per l'A.S. 23/24;
- a partire dall'A.S. 24/25 il genitore e lo/la studente/essa saranno individuati tramite elezioni scolastiche dell'Organo di Garanzia.
- 2. I componenti dell'O.G. restano in carica per una annualità scolastica.
- 3. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.
- 4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, qualora sia parte in causa, e si configuri quindi una situazione di incompatibilità. Si procede alla sostituzione con un membro supplente, appartenente alla medesima componente nominato seguendo l'ordine di graduatoria delle votazioni.
- 5. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del/la proprio/a figlio/a.
- 6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.









7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

- 1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
- 2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
- 3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
- 4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.
- 5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

- 1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
- 2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di. 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
- 3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
- 4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
- 5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare i genitori/tutori dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato, nonché anche di altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti, al fine di raccogliere tutte le testimonianze e le dichiarazioni ritenute necessarie per la decisione.
- 6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
- 7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.
- 8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata; può, inoltre, offrire allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
- 9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.
- 10. È ammessa un'ulteriore possibilità di reclamo, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Organo di garanzia della Scuola, al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva su reclami e violazioni del presente Regolamento, previo parere dell'Organo Regionale di Garanzia.